



Parco Provinciale del Monte Fuso





REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE

(approvato con atto C.P. n° 80/2005 e aggiornato con atto C.P. n° 7/2020)

Δrt 1

1. La Provincia, con il presente Regolamento, disciplina l'accesso e la fruizione delle aree del proprio Parco Provinciale del Monte Fuso.

Art. 2

- 1. La visita al Parco è libera e gratuita, i visitatori sono tenuti al rispetto delle norme di accesso previste dal presente regolamento.
- 2. I confini del Parco Provinciale, indicati nella planimetria allegata, dovranno essere delimitati da apposite tabelle, esenti da tasse, di colore giallo recanti la specificazione "Provincia di Parma Parco Provinciale del Monte Fuso" in carattere nero, poste ad una distanza tale che da una tabella siano visibili le altre due laterali.

Art. 3

- 1. La flora e la fauna del Parco sono rigorosamente protetti. Gli utenti del Parco rispondono personalmente dei danni, comunque causati al patrimonio ambientale.
- 2. È proibita la raccolta, la manipolazione, il danneggiamento e l'asportazione di fiori, prodotti del sottobosco, flora, fauna e di qualsiasi altro materiale componente il patrimonio naturale del Parco e le sue parti.
- 3. Èseveramente vietata nel territorio del Parco ogni attività venatoria; conseguentemente e assolutamente vietata l'introduzione nel Parco di ogni strumento idoneo allo scopo.
- 4. È severamente vietato, all'interno del Parco, accendere fuochi per qualsiasi motivo.
- 5. È vietato abbandonare rifiuti sul suolo ed è fatto obbligo di servirsi degli appositi contenitori per la raccolta differenziata, collocati nel punto di raccolta presso il parcheggio.
- 6. I visitatori possono entrare nel Parco solo dall'alba al tramonto di tutti i giorni, attraverso gli accessi previsti.
- 7. Per la salvaguardia della flora e della fauna, alcune aree all'interno del Parco possono godere di una protezione integrale. In questo caso le visite possono essere effettuate solo lungo itinerari indicati da apposita segnaletica.
- 8. È severamente vietato l'accesso all'interno dell'area recintata, denominata Centro Faunistico, se non accompagnati dai custodi o dal gestore delle strutture del Parco, durante le visite guidate.

Art. 4

- 1. La tranquillità del Parco è una prerogativa da difendere e conservare.
- 2. Sono quindi vietati schiamazzi ed attività in contrasto con la quiete ed il rispetto ambientale.
- 3. Tutte le iniziative ricreative e sportive sono subordinate al rispetto della quiete del Parco; ogni iniziativa che deroghi da tale principio dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata. Il Parco, o parte di esso e sue infrastrutture, possono essere concessi in uso temporaneo e gratuito a Enti, Associazioni, Gruppi o privati cittadini per lo svolgimento di attività ricreative, turistiche e sportive, previa richiesta scritta alla Provincia di Parma e compatibilmente con il rispetto delle finalità prioritarie del Parco.
- 4. Le attività di gruppo all'interno del Parco devono essere preventivamente autorizzate dalla Provincia e sorvegliate durante lo svolgimento da un responsabile (esattamente individuato) il quale risponderà personalmente e per il proprio gruppo rappresentato.
- 5. Dalle attività e dai giochi permessi sono esclusi tutti quelli che implicano lanci di oggetti a distanza non controllabile e, comunque, tutti quelli che possono costituire oggettivo pericolo per l'incolumità delle persone.

- 6. L'accesso al Parco è consentito solo a piedi. È quindi vietato l'accesso con auto, motocicli, ciclomotori, fuoristrada, biciclette. È escluso dal divieto l'accesso delle moutain-bike sui percorsi della ciclopista mtb del monte Fuso (che tuttavia dovranno essere condotte a mano nell'attraversamento) e per le attività attuate dal gestore delle strutture del Parco.
 - L'accesso dei cavalli è consentito a condizione che gli stessi vengano condotti a mano.
- Potranno essere concesse autorizzazioni solo per casi eccezionali di servizio e a favore di visitatori portatori di gravi handicap.
- 7. L'utilizzo dei parcheggi è gratuito, ma vietato a camper e roulotte in sosta per campeggio. La sosta per campeggio dei camper e delle roulotte è consentita solamente nell'apposita area attrezzata.
- 8. È vietata ogni forma di campeggio all'interno dell'area del Parco, nonché la costruzione di baracche e capanne, anche temporanee, non autorizzata. Casi specifici e particolari potranno essere valutati ed oggetto di specifica autorizzazione.

Art.

- 1. Il comportamento degli utenti deve sempre essere tale da salvaguardare la loro e l'altrui sicurezza.
- 2. È obbligatorio mantenere un'adeguata distanza dal recinto del Centro Faunistico, stante la presenza all'interno di animali selvatici.
- 3. È vietata ogni forma di attività equestre, salvo quella attuata dal gestore delle strutture del Parco. Eventuali deroghe potranno essere concesse previa richiesta scritta.
- 4. I cani possono accedere al Parco solo se tenuti al guinzaglio. I proprietari ed i detentori dei cani dovranno attenersi alle norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320) ed Ordinanze del Ministero della Salute del 09.09.2003 e del 27.08.2004.
- I cani trovati in libertà verranno catturati.
- I proprietari dei cani sono tenuti alla custodia dei loro animali ed alla pulizia delle aree eventualmente sporcate dagli stessi.
- È assolutamente vietato far avvicinare i cani al recinto del Centro Faunistico.
- 5. Per il benessere degli animali è opportuno non somministrare cibi dall'esterno.
- 6. La Provincia declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone, a cose, che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente regolamento da parte degli utenti.
- 7. È assolutamente vietata l'installazione e l'affissione di cartelli, manifesti, o altro materiale pubblicitario, in tutto il territorio del Parco, e nelle sue pertinenze compreso i parcheggi e le strade di accesso, senza la preventiva autorizzazione.

Art. 6

1. I visitatori dovranno inoltre attenersi alle disposizioni indicate in loco dalla segnaletica ed impartite dai funzionari della Provincia, dai custodi del Parco, dagli agenti di Polizia Provinciale e dalle Guardie Ecologiche Volontarie in rapporto di convenzione con la Provincia, quando condizioni particolari lo richiedano, o da altre forme espressamente individuate.

Art. 7

1. I custodi del Parco nell'ambito delle proprie competenze, la Polizia Provinciale e le Guardie Ecologiche volontarie, sono incaricati della prevenzione, educazione e dell'accertamento di tutti gli atti contrari al presente regolamento, della salvaguardia del patrimonio ambientale e strutturale del Parco e della pubblica moralità.

Art. 8

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle norme relative al presente regolamento, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il pagamento di una somma in denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

Art. 9

Soggetti accertatori

- 1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n.689.
- 2. Il Presidente della Provincia può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dalla Provincia all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma precedente con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.
- 3. Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dal regolamento possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla Legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
- 4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
- 5. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

